

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5003 del 21/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. per l'impianto destinato ad attività di trattamenti galvanici superficiali di materiali metallici mediante cromatura e nichelatura, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Lirone nn. 60/M e 60/N.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5165 del 21/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.** per l'impianto destinato ad attività di trattamenti galvanici superficiali di materiali metallici mediante cromatura e nichelatura, sito in Comune di Caste Maggiore (BO), via Lirone nn. 60/M e 60/N.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.** (C.F. e P.IVA 00899980370) per l'impianto destinato ad attività di trattamenti galvanici superficiali di materiali metallici mediante cromatura e nichelatura, sito in Comune di Caste Maggiore, via Lirone nn. 60/M e 60/N, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-292 del 19/01/2018 (con scadenza di validità in data 01/03/2034) e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento P.G. n. 15176 del 01/03/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Castel Maggiore}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-292 del 19/01/2018 (con scadenza di validità in data 01/03/2034) e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.** (C.F. e P.IVA 00899980370) con sede legale ed impianto in Comune di Caste Maggiore, via Lirone nn. 60/M e 60/N, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 15/01/2020 (Prot. n. 1966) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di modifica sostanziale della matrice emissioni in atmosfera (installazione di una nuova emissione E3 derivata dalle operazioni di smerigliatura di ferro e acciaio, inserimento di una nuova attività di ramatura acida che modifica l'emissione E1), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 15159 del 25/02/2020 (pratica SUAP n. 35058/1966/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/02/2020 al PG/2020/29797 e confluito nella **Pratica SINADOC 7396/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con note PG/2020/57717 del 20/04/2020 e PG/2020/57723 del 20/04/2020 ha richiesto documentazione integrativa per le matrici scarichi e acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26331 del 27/04/2020 ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con note Prot. n. 28346 del 07/05/2020 e Prot. n. 30786 del 22/05/2020, pervenute rispettivamente agli atti di ARPAE-AACM in data 07/05/2020 al PG/2020/67088 in data 22/05/2020 al PG/2020/74611, ha trasmesso documentazione integrativa acustica inviata dalla società in oggetto in data 07/05/2020 (Prot. SUAP n. 28285) e in data 21/05/2020 (Prot. SUAP n. 30731).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31514 del 27/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2020 al PG/2020/76774, ha concesso la proroga alla società in oggetto per la presentazione della documentazione integrativa richiesta per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/78517 del 29/05/2020 ha trasmesso nulla osta per la matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32261 del 03/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/06/2020 al PG/2020/79550, ha trasmesso documentazione integrativa per le emissioni in atmosfera

inviata dalla società in oggetto in data 01/06/2020 (Prot SUAP n. 32082).

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/95408 del 02/07/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera, ha valutato che il dimensionamento complessivo delle vasche proposto dalla società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. (29,93 m³) non supera il volume complessivo di 30 m³ (valore soglia della normativa IPPC) ed ha aggiornato la prescrizione n. 2 dell'allegato A (matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali) a seguito della modifica del ciclo produttivo richiesto dalla Società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. (nuova attività di ramatura acida).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi ed alla non assoggettabilità agli obblighi di V.I.A. e di A.I.A., preso atto dell'aggiornamento della prescrizione n. 2 dell'allegato A di ARPAE-APAM, preso atto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione allo scarico.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 20/10/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.
Comune di Caste Maggiore (BO), via Lirone nn. 60/M e 60/N

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico S1

Scarico in acque superficiali (Scolo Bondanello di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) classificato come scarico di “acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”, provenienti dai lavaggi delle vasche galvaniche originate dall’attività di trattamenti galvanici superficiali di materiali metallici mediante cromatura e nichelatura.

Le acque reflue industriali provenienti dai lavaggi delle vasche di preparazione e di trattamento del ciclo galvanico, sono preventivamente trattate nell’impianto di depurazione chimico-fisico dello stabilimento.

I fanghi che si producono all’interno dell’impianto di depurazione, in particolare del decantatore lamellare, sono smaltiti come rifiuto e sono direttamente stoccati nello stesso contenitore.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Uno scarico diretto in acque superficiali (Scolo Bondanello di competenza del Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell’impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. L’immissione deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive dell’Ente Gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Renana).
- Due scarichi nelle reti fognarie del “*Condominio di Via Lirone nn. 60/H-N*” (gli scarichi delle reti fognarie condominiali sono autorizzati con specifico provvedimento AUA rilasciato al Condominio):
 - uno scarico di acque reflue domestiche nella rete fognaria condominiale separata acque nere.
 - uno scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne dell’impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. nella rete fognaria condominiale separata acque bianche.

Prescrizioni

1. Visto il parere di ARPAE Distretto Urbano PGB0/2017/21931 del 21/09/2017, così come integrato con parere PG/2020/95408, che richiama quanto già prescritto per la matrice scarico di acque reflue in acque superficiali nel provvedimento A.U.A. rilasciato al Condominio di Via Lirone nn.60/H-N (provvedimento AUA adottato da ARPAE-SAC di Bologna con Det-Amb-2017-4632 del 04/09/2017 rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera con P.G. n. 50274 del 04/10/2017), lo scarico (S1) delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose originato dall'impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. **può rimanere provvisoriamente attivo in acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n. 43548 del 20/03/2012 CL 11.4.5/217/2011 e riportate nei successivi punto dal 2 al 6. Qualora si determini l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque reflue originate dalle reti fognarie condominiali, anche lo scarico S1 dell'impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. dovrà, conseguentemente, essere collettato alla pubblica fognatura** in tempi e modalità da concordare, insieme al Condominio di Via Lirone n.60/H-N, con il Comune di Castel Maggiore e con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
2. Lo scarico S1 delle acque reflue industriali, contenente sostanze pericolose, deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi in acque superficiali. Dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico almeno annuale, con particolare riferimento ai seguenti parametri: *pH, solidi sospesi totali, COD, boro, cromo totale, cromo esavalente, ferro, nichel, piombo, zinco, cadmio, rame, solfati, nitrati, nitriti, cianuri e tensioattivi totali*. Il punto di misurazione dello scarico è fissato subito a monte dell'immissione nello scolo consorziale Bondanello come indicato nella documentazione tecnica di riferimento. **I certificati analitici di autocontrollo devono essere conservati presso lo stabilimento, resi disponibili a richiesta degli organi di controllo ed inviati tempestivamente alle strutture ARPAE competenti (Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale - Distretto Urbano)**.
3. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento, la gestione delle acque reflue e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto dichiarato con gli elaborati tecnici di riferimento agli atti dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM).
4. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) i pozzetti di ispezione e campionamento siano conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 e tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - b) i pozzetti di ispezione e campionamento siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione e campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) il sistema di trattamento delle acque reflue (impianto di depurazione chimico-fisico) dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - f) l'impianto di depurazione chimico-fisico sia provvisto di un dispositivo automatico di allarme (visivo/sonoro) che segnali eventuali anomalie di funzionamento dell'impianto stesso e che provveda alla chiusura dello scarico nel corpo idrico ricettore;
 - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - h) lo scarico S1 non sia mia causa di problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - i) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

10. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana (con riferimento alla concessione/parere Prot. 6652 del 25/09/2003 e ss.mm.ii) degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento.

11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n. 43548 del 20/03/2012 CL 11.4.5/217/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 7396/2020

Documento redatto in data 20/10/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.
Comune di Caste Maggiore (BO), via Lirone nn. 60/M e 60/N

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamenti galvanici superficiali di materiali metallici mediante cromatura e nichelatura svolta dalla società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. nello stabilimento ubicato in Comune di Caste Maggiore (BO), via Lirone nn. 60/M e 60/N, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI GALVANICHE

Portata massima	8700 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Acido solforico e suoi sali	2 mg/Nm ³
Acido nitrico e suoi sali	5 mg/Nm ³
Fosfati (espresi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Acido cloridrico	5 mg/Nm ³
Metalli totali	5 mg/Nm ³
Cromo VI	0,5 mg/Nm ³
Acido fluoridrico	2 mg/Nm ³
Nichel e suoi composti	1 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: colonna di assorbimento

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: MOLATURA LUCIDATURA

Portata massima	4200 m ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: SMERIGLIATURA

Portata massima	1800 m ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI Ec1 – Ec2 – Eb1 – Eb2
PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI (34 KW – 34 KW - 50 KW – 50 KW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MWt.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di

riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dovranno essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
4. Non dovrà essere superato il volume complessivo delle vasche di lavorazione pari a 30 m³ e dovrà essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

conservato presso l'impianto il lay-out aggiornato relativo alla configurazione del ciclo produttivo e delle vasche di trattamento da fornire agli Organi di Controllo.

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. La società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1 ed annuale per i punti di emissione E2 ed E3.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE in data 25/02/2020 al PG/2020/29797 così come integrata in data 03/06/2020 al PG/2020/79550).

Pratica Sinadoc 7396/2020

Documento redatto in data 20/10/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c.
Comune di Caste Maggiore (BO), via Lirone nn. 60/M e 60/N

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Maggiore (Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2014) per l'attività di trattamenti galvanici superficiali di materiali metallici mediante cromatura e nichelatura.
- Visto il nulla osta di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/78517 del 29/05/2020.
- Visto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione di Impatto Acustico - Ver.03 del 21/05/2020" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 21/05/2020 dal sig. Lorenzo Rattini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società F.G.R. di Ferri Bruno & C. S.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/05/2020 al PG/2020/74611).

Pratica Sinadoc 7396/2020

Documento redatto in data 20/10/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.